

Ai Comuni della Regione Lazio

Responsabili degli Sportelli Unici per le Attività produttive, degli Uffici tecnici e dei Settori Lavori Pubblici

Alla Città metropolitana di Roma Capitale

Alle Province della Regione Lazio

Alle Direzioni e Agenzie regionali

Agli Enti Parco regionali

Alle Aziende Sanitarie Locali

Oggetto: Indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle conferenze di servizi.

Sulla base delle attività di coordinamento e monitoraggio svolte dall'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi in riferimento alle diverse tipologie di conferenze di servizi previste dalla legge n. 241/1990 - preliminare (art. 14, c. 3), istruttoria (art. 14, c. 1) e decisoria (art. 14, c. 2) - e tenendo conto del supporto tecnico-amministrativo fornito alle amministrazioni procedenti, alle strutture regionali coinvolte ed ai rappresentanti unici regionali nel corso degli ultimi anni, si ritiene utile fornire, nel seguito, specifiche indicazioni operative tese ad assicurare, sul territorio regionale, una uniforme, corretta ed efficace gestione delle conferenze dei servizi.

Nel contesto delle attuali politiche socio-economiche finalizzate alla ripresa economica e sociale, favorita anche all'impatto degli investimenti promossi dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), risulta di fondamentale importanza la creazione delle condizioni più favorevoli per lo sviluppo dei territori in termini di attrattività degli investimenti, sia da parte di operatori privati che nella realizzazione di opere pubbliche.

In tale ambito risulta necessario sottolineare il ruolo decisivo che può svolgere la corretta gestione dell'istituto della conferenza di servizi nell'ottica di accelerare le procedure amministrative, eliminare gli adempimenti superflui, rafforzare la capacità amministrativa, semplificare le fasi di pianificazione, programmazione e progettazione delle opere pubbliche.

Il presente documento è strutturato in tre diverse sezioni: la prima approfondisce i vantaggi del ricorso alla conferenza di servizi preliminare, dettagliandone le modalità di indizione e il relativo funzionamento; la seconda definisce, con riferimento alla conferenza decisoria, le corrette modalità di svolgimento della stessa, sulla base delle problematiche emerse dal 2016 ad oggi; la terza ed ultima sezione contiene invece indicazioni sulla gestione di particolari procedimenti di autorizzazione, nonché chiarimenti in merito alle competenze di alcuni uffici regionali.

Si ricorda, inoltre, che tutte le informazioni, notizie e istruzioni operative inerenti l'istituto della conferenza di servizi sono disponibili all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/conferenza-di-servizi> del sito web istituzionale della Regione Lazio.

I. Ruolo strategico della conferenza di servizi preliminare

Nel contesto sopra descritto, il corretto ricorso alla conferenza di servizi preliminare consente di esaminare e verificare una proposta progettuale già nella sua fase iniziale, con lo scopo di procedere alla relativa approvazione sulla base di un quadro già definito, in relazione sia agli atti da acquisire che ai relativi elaborati di progetto da produrre.

La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato (o su iniziativa della stessa amministrazione, in caso di opera pubblica), corredata da uno studio di fattibilità, ai sensi dell'art. 14, c. 3 della legge n. 241/1990, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, allo scopo di indicare prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di acquisire le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. L'anticipazione, al progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle espressioni delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo comporta la necessità di concretizzare il più possibile gli elementi caratteristici dell'opera e le sue ricadute già in questa fase progettuale (ad es. localizzazione, eventuale variazione dello strumento urbanistico vigente, dati plano-volumetrici), demandando alle fasi successive la definizione di aspetti tecnici che non incidano, in maniera significativa, sul contenuto dell'intervento.

Allo scopo di sottolineare l'importanza di tale tipologia di conferenza di servizi e della relativa necessità di una adeguata definizione progettuale fin dalle prime fasi di elaborazione della proposta di intervento, vale la pena di ricordare che l'art. 48 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la legge n. 108/2021), prevede che, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, anche parzialmente, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dai c. 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 59, decreto legislativo n. 50/2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, c. 5 del medesimo decreto. In questi casi, sul progetto posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi.

Si ricorda che il citato c. 3 dell'art. 14 della legge n. 241/1990 dispone che la conferenza preliminare si svolga secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis e pertanto in forma semplificata ed in modalità asincrona, con una tempistica ridotta rispetto a quella prevista da quest'ultimo articolo (*"La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà"*).

Inoltre, relativamente alle modalità di svolgimento della conferenza, occorre precisare che la conferenza di servizi preliminare non ha carattere decisorio e pertanto alla medesima non può applicarsi l'istituto del silenzio assenso ex art. 14-ter, c. 7. Detta conferenza è bensì finalizzata ad indicare le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

La norma non prevede che le amministrazioni coinvolte si esprimano sull'intervento in termini di assenso o dissenso né una determinazione di conclusione con esito positivo o negativo; l'art. 14, c. 3 della legge n. 241/1990 dispone infatti che *"Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni (ossia indicare le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, gli atti di assenso), l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente"*.

La decisione vera e propria sul progetto definitivo dell'intervento verrà assunta nella successiva conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma simultanea (*"Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di*

cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”).

Da ultimo, si specificano, di seguito, i contributi che ciascun soggetto coinvolto nella conferenza preliminare è tenuto a fornire all'amministrazione procedente (a tal fine si allega, alla presente, il format di atto di indizione aggiornato con le indicazioni contenute in questo paragrafo):

- i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, da richiedere in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione del progetto e l'esercizio dell'attività connessa;
- le condizioni per ottenere gli atti di assenso di cui al punto precedente sia in termini di modifiche progettuali che in relazione alla tipologia di documenti ed elaborati da produrre in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva;
- la necessità di coinvolgere nella conferenza ulteriori soggetti rispetto a quelli indicati in indirizzo.

2. Indicazioni in merito alla gestione delle conferenze di servizi decisorie

2.1. Ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi

La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall'art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990. In tali casi, pertanto, l'acquisizione di atti di assenso secondo le relative modalità ordinarie di rilascio, e non quindi attraverso il modulo procedimentale della conferenza, configura una elusione del ricorso obbligatorio a quest'ultima, con la conseguente illegittimità del provvedimento finale adottato dalla competente amministrazione.

Con la nota prot. n. 781782/2020, questo Ufficio ha già fornito, alle strutture regionali e agli enti riconducibili alla Regione Lazio, opportune indicazioni in merito alla necessità di comunicare l'improcedibilità rispetto ad eventuali richieste di rilascio di pareri, da parte sia di altre pubbliche amministrazioni che di privati, al di fuori della conferenza di servizi ma nell'ambito di procedimenti che richiedono, per la relativa conclusione, più atti di assenso (come, ad esempio, quelli di competenza del SUAP in relazione all'esercizio delle attività produttive, oppure relativi all'approvazione di progetti di opera pubbliche o di pubblica utilità).

2.2. Contenuti dell'atto di indizione

L'atto di indizione nelle conferenze di servizi decisorie, ovvero l'atto che esprime la volontà, da parte dell'amministrazione procedente, di ricorrere al modulo procedimentale della conferenza, rappresenta l'elemento principale per la corretta impostazione e gestione di questo fondamentale strumento di semplificazione. L'atto di indizione - che si distingue dall'atto di convocazione in quanto quest'ultimo, sulla base del primo, ha come contenuto la definizione delle condizioni di svolgimento della conferenza (giorno, ora, luogo, ecc) - deve essere formulato nella maniera più completa ed esaustiva, secondo le specifiche di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990.

La formulazione esaustiva dell'atto di indizione comporta, pertanto, la necessità di indicare in maniera espressa, oltre ai termini per le richieste di integrazioni documentali e per la restituzione delle determinazioni, anche i pareri, nulla osta, autorizzazioni che si intendono richiedere alle amministrazioni invitate. La prima attività che spetta all'amministrazione procedente consiste infatti nell'individuazione tanto delle amministrazioni interessate dal procedimento di autorizzazione quanto del motivo del coinvolgimento delle

stesse. A tal fine, si allega alla presente il relativo format, comprensivo di un elenco tipo da includere in tutti gli atti di indizione di conferenze decisorie.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 14, c. 5, l'indizione della conferenza dei servizi, in ragione dello specifico oggetto delle determinazioni da assumere, deve essere comunicata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti individuati o individuabili nei cui confronti possa prodursi un pregiudizio per effetto dell'assunzione del provvedimento, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990.

2.3. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

Si ricorda che è stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine previsto dal c. 1, art. 13 del decreto-legge n. 76/2020, per l'applicazione facoltativa delle relative misure di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, che si riportano nel seguito:

“1. Fino al ((30 giugno 2023)), in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.”

2.4. Organizzazione degli elaborati di progetto

La documentazione progettuale - in formato elettronico, firmato digitalmente dai progettisti responsabili degli specifici elaborati - deve essere organizzata in maniera ordinata e quanto più possibile funzionale alla consultazione dei vari soggetti che devono esprimersi, a vario titolo, nell'ambito della conferenza dei servizi. A tale scopo è opportuno ordinare gli elaborati in gruppi per specifica materia e/o competenza; qualora non risulti possibile assicurare tale tipo di organizzazione, ciascun documento progettuale deve essere individuato in modo chiaro ed univoco, anche sull'elenco elaborati, mediante il richiamo al contenuto del documento e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione. E' inoltre auspicabile che il suddetto elenco contenga i collegamenti ipertestuali ai file di tutti gli elaborati di progetto.

Si consiglia di rendere disponibili gli elaborati progettuali anche in copia conforme digitale (formato .pdf) per una pronta consultazione degli stessi, in particolare per i documenti di seguito indicati:

- relazioni di tipo istruttorio dell'autorità procedente;
- relazione generale di progetto;

- elenco elaborati;
- eventuali successive note di trasmissione di atti integrativi (con relativi allegati).

2.5. Utilizzo di piattaforme *cloud* per la documentazione progettuale

A fronte dei limiti di alcuni servizi di posta elettronica certificata (PEC), diverse amministrazioni, per evitare la trasmissione di elaborati progettuali suddivisi tra due o più messaggi via PEC, pubblicano la documentazione da esaminare in conferenza sul proprio sito web istituzionale o sfruttano piattaforme di condivisione documentale (cd. documentazione in *cloud*, come DropBox, Google Drive, ecc.). In caso di utilizzo di dette piattaforme è opportuno personalizzare il link di accesso alla documentazione con una stringa semplice da leggere e ricopiare. A prescindere dal sistema in uso, l'amministrazione precedente, al fine di garantire autenticità, integrità e identità della documentazione amministrativa, è tenuta a:

- evitare la trasmissione degli elaborati tramite applicativi "a scadenza" (ad es. WeTransfer), in quanto questi ultimi non garantiscono la fruibilità della documentazione di progetto per tutta la durata della conferenza;
- assicurare la validità del collegamento agli elaborati anche dopo la conclusione della conferenza, in quanto l'atto di indizione della stessa, in tali casi, contiene le sole credenziali di accesso telematico alla documentazione di progetto, la quale, non transitando per il sistema di protocollazione come nel caso di allegati trasmessi via PEC, di fatto non può essere conservata e archiviata in modo automatico;
- garantire la tracciabilità delle modifiche apportate alla documentazione pubblicata e quindi che sia evidenziata, sulla piattaforma *cloud* o sul sito istituzionale, qualsiasi variazione apportata ai file degli elaborati progettuali, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della data di pubblicazione e/o modifica nonché dell'autore di tale operazione.

A tal fine si ricorda che l'amministrazione regionale ha già messo a disposizione, di tutti gli Enti Locali del Lazio che ne facciano richiesta, una piattaforma per la condivisione documentale e una applicazione per svolgere videoconferenze. Le informazioni su questi applicativi, così come sulle modalità di richiesta degli stessi, sono reperibili all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/conferenza-di-servizi/piattaforma-informatica-per-enti-locali>.

2.6. Sospensione dei termini del procedimento

La richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa, o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, può produrre, ai sensi dell'art. 2, c. 7 della legge n. 241/1990, la sospensione del termine del procedimento per una sola volta e per un periodo di massimo trenta giorni. Pertanto, se pervengono richieste di integrazioni entro il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere tali integrazioni, è opportuno disporre, in un'ottica di leale collaborazione tra enti, la sospensione della conferenza, nonché a rivedere i termini indicati nell'atto di indizione.

In particolare, la suddetta sospensione dei termini, a seguito di richiesta di integrazione documentale avanzata nei termini indicati, comporta, nella conferenza di servizi in forma semplificata, anche il differimento della data di svolgimento della eventuale conferenza simultanea, già indicata nell'atto di indizione.

Si specifica al riguardo che eventuali richieste di integrazioni avanzate oltre i termini previsti, come sopra specificati, non comportano la sospensione dei termini del procedimento ed il relativo differimento del termine di conclusione, data la perentorietà del termine previsto per la richiesta di integrazione.

2.7. Pareri resi oltre la scadenza prevista

Si richiama nella gestione delle conferenze di servizi decisorie la corretta applicazione della disciplina sulla formazione dei pareri per silenzio assenso. Si ricorda infatti che, ai sensi del c. 4, art. 14-bis della legge n.

241/1990, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini fissati per la relativa espressione, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

A favore della rigida applicazione del principio appena ricordato occorre sottolineare l'introduzione, nell'ordinamento normativo, della previsione di inefficacia dei pareri resi dopo i termini, ad opera dell'art. 2, c. 8-bis della legge n. 241/1990 di seguito riportato:

“8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”

2.8. Principio di contestualità delle decisioni e pareri propedeutici

Ogni amministrazione invitata alla conferenza di servizi decisoria è tenuta ad esprimersi, in virtù del principio di contestualità delle decisioni che regola il funzionamento della conferenza e ne costituisce il presupposto stesso per la sua indizione, senza subordinare, temporalmente, le proprie determinazioni al rilascio di pareri, assensi, nulla osta di altre amministrazioni. Tale principio risulta, a maggior ragione, imprescindibile nel caso di conferenza indetta in modalità asincrona, dove non è previsto alcun momento di confronto tra i soggetti invitati, che devono quindi emettere il parere di propria competenza entro i termini di legge e indipendentemente dalle valutazioni altrui, con l'applicazione del silenzio assenso qualora inerti.

Di conseguenza, non può in alcun modo ritenersi “congruamente motivato”, come richiede invece il c. 3, art. 14-bis della legge n. 241/1990, un parere non favorevole espresso, anziché sulla base di una valutazione del progetto sotto esame, in ragione della mancata acquisizione di pareri propedeutici. Una simile motivazione attiene ad una questione di carattere procedurale, inammissibile in caso di ricorso al modulo procedimentale della conferenza di servizi. Tale modulo, difatti, consente di concentrare, in un'unica sede e con un unico termine finale, le decisioni delle varie amministrazioni coinvolte, ivi comprese quelle che sono tenute a rendere atti endoprocedimentali. Ne deriva, quindi, che i soggetti invitati possono, solo se previsto dalla normativa vigente, vincolare il contenuto del proprio parere alla espressione favorevole di un altro ente, senza però attendere che quest'ultimo rilasci le determinazioni di competenza nell'ambito della conferenza. Tale subordinazione temporale (e non sostanziale) inficerebbe, di fatto, il funzionamento della conferenza, in relazione sia alle finalità di semplificazione procedimentale che al rispetto dei termini prescritti dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

2.9. Presupposti per il passaggio dalla forma semplificata a quella simultanea

Al fine di evitare un passaggio illegittimo alla forma simultanea della conferenza, dopo averla svolta in forma semplificata, è opportuno richiamare il c. 6 dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, che prevede che lo svolgimento della riunione in modalità sincrona è possibile solo al di fuori dei casi previsti dal precedente c. 5. Ne deriva che la riunione in modalità sincrona può avere luogo solo qualora:

- siano stati acquisiti atti di assenso che recano condizioni e prescrizioni il cui accoglimento comporta modifiche sostanziali al progetto di che trattasi;
- siano stati acquisiti atti di dissenso il cui superamento comporta modifiche sostanziali al progetto di che trattasi.

Se non risultano acquisiti atti di assenso e/o dissenso che richiedono modifiche sostanziali al progetto esaminato in conferenza, viene pertanto meno la necessità di effettuare una valutazione contestuale degli interessi coinvolti, unico presupposto per il passaggio alla forma simultanea.

3. Indicazioni in merito a particolari procedimenti di autorizzazione e alle competenze regionali

3.1. Procedimento unico per l'avvio di attività rurali aziendali

In caso di procedimento unico (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010) per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività rurali, in attuazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 38/1999) che preveda l'introduzione e/o modifica di una o più attività aziendali, è da ritenersi improcedibile la conferenza di servizi indetta per l'approvazione del solo progetto delle opere edilizie, senza quindi il coinvolgimento degli enti preposti al rilascio di atti di assenso necessari per l'avvio dell'attività. Il procedimento appena richiamato, infatti, è finalizzato ad autorizzare, con un unico atto, tanto gli interventi di natura infrastrutturale, quanto l'inizio delle nuove attività da svolgere nell'azienda proponente e previste nel piano di utilizzazione.

3.2. Segnalazione certificata di inizio attività e conferenza di servizi

Il c. 3 dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990 disciplina la cd. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) condizionata per attività che per il loro avvio, sebbene soggette al regime amministrativo della segnalazione, necessitano anche di atti di assenso di competenza di altri uffici o amministrazioni. Tali atti devono essere obbligatoriamente acquisiti mediante il ricorso alla conferenza di servizi decisoria e l'inizio dell'attività resta subordinato alla conclusione, favorevole, della stessa. Al fine di garantire la legittimità dell'indizione di tale conferenza, l'amministrazione procedente è tenuta a:

- indicare, come oggetto delle determinazioni da assumere in conferenza, l'approvazione dell'intervento o l'autorizzazione all'avvio dell'attività;
- riportare, nelle premesse dell'atto di indizione, gli estremi della segnalazione presentata dal soggetto istante, avendo cura di evidenziare che la stessa si intende sospesa sino all'avvenuta acquisizione degli atti di assenso propeedeutici;
- inserire, nella documentazione oggetto di valutazione, anche la SCIA condizionata, completa di tutti gli elaborati prodotti dal soggetto istante a corredo della stessa.

3.3. Competenza al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico

Si precisa, al fine di consentire la corretta individuazione dell'ente competente al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico (ai sensi del regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267/1923), che, in base al criterio gerarchico, nonché a quello cronologico, le previsioni della legge regionale n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), in ordine alla ripartizione delle funzioni autorizzative in materia (tra Regione ed Enti locali), prevalgono su quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 6215/1996 e 3888/1998; quest'ultime pertanto sono da ritenersi implicitamente abrogate.

3.4. Verifica della presenza di gravame di usi civici

Ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 1/1986, l'amministrazione procedente è tenuta a verificare, preliminarmente all'indizione della conferenza di servizi, l'esistenza di diritti di uso civico sull'area dell'intervento oggetto di valutazione, richiedendo all'amministrazione comunale, territorialmente

competente, l'attestazione circa la presenza, o l'assenza, di tale gravame. Pertanto, l'Area regionale competente al rilascio di pareri e nulla osta in materia di usi civici dovrà essere coinvolta, nella conferenza decisoria, solo ed esclusivamente a fronte dell'attestazione comunale sulla presenza di uso civico, al fine di evitare l'aggravio procedimentale dovuto all'errato coinvolgimento di una struttura, dal cui parere si prescinde in caso di assenza del vincolo.

E' inoltre utile ricordare che le aree gravate da usi civici sono considerate beni paesaggistici ai sensi della lett. h), c. 1, art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, con la conseguente applicazione della disciplina di tutela paesaggistica (art. 11 della legge regionale n. 38/1999 e art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale) e, quindi, l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento da valutare in conferenza.

3.5. Coinvolgimento dell'Area Qualità dell'Ambiente nei procedimenti di AUA

In caso di conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013), si evidenzia che l'Area Qualità dell'Ambiente della Direzione regionale Ambiente, come comunicato allo scrivente Ufficio con nota prot. 998351/2021, non è competente ad esprimere alcun parere in merito alla compatibilità dell'intervento da autorizzare con i piani di settore adottati dall'amministrazione regionale (ad es. piano della qualità dell'aria, piano di tutela delle acque, ecc.). Tale verifica risulta, difatti, di competenza delle amministrazioni cui è stata attribuita, per legge nazionale o regionale, la relativa funzione autorizzativa che, nel caso dei titoli abilitativi in materia ambientale ricompresi nell'AUA (ad es. autorizzazione allo scarico di acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ecc.), coincidono con gli Enti locali. Pertanto l'amministrazione procedente (Sportello unico per le attività produttive o Provincia/Città metropolitana) deve evitare di coinvolgere nella conferenza la suddetta struttura della Direzione regionale Ambiente, in quanto incompetente ad esprimere alcuna valutazione sull'intervento da autorizzare.

IL FUNZIONARIO
arch. Bruno Piccolo

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
dott. Luca Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Wanda D'Ercole

n. 5 allegati

- Nota prot. n. 781782/2020 – Indicazioni in merito all'espressione di pareri al di fuori delle conferenze di servizi
- Format per indizione conferenza preliminare
- Format per indizione conferenza decisoria in forma semplificata
- Format per indizione conferenza decisoria in forma simultanea
- Nota prot. n. 998351/2021 – Chiarimenti in merito al rilascio di parere per AUA